

ALLEGATO A



**Ministero per i Beni e le Attività Culturali**  
Direzione generale per l'organizzazione, gli affari generali, l'innovazione, il bilancio ed il personale  
Servizio IV

Roma 26.04.2013

Al Direttore dell'Ufficio per le relazioni sindacali delle pubbliche amministrazioni - Servizio per la rappresentatività sindacale e gli scioperi - Dipartimento della Funzione Pubblica  
ROMA

prot. n. 15707 del 26.04.2013  
classifica C4.22.C7/40.2

**OGGETTO:** riunioni e trattative sindacali

Si fa riferimento alla nota di codesto Ufficio del 26 marzo 2013 prot.n. 14428 (all.1), inviata alla scrivente Direzione generale e alla Direzione regionale per i beni culturali e paesaggistici della Liguria in merito alla inapplicabilità dell'articolo 8, comma 7, del CCIM Mibac del 21 ottobre 2009 alla luce delle disposizioni di cui all'articolo 10, comma 3, del CCNQ del 7 agosto 1998.

Ai riguardo, con nota del 22 aprile 2013 (all.2), le OO.SS. confederali territoriali della Liguria e l'O.S. USB di Genova hanno chiesto un chiarimento a questa Direzione generale in merito alla corretta interpretazione dell'articolo 8, comma 7, del CCIM MIBAC.

Sul punto, si evidenzia che l'articolo 10, comma 7, del CCNQ del 1998 in materia di permessi e distacchi sindacali prevede che "le riunioni con le quali le pubbliche amministrazioni assicurano i vari livelli di relazioni sindacali nelle materie previste dai CCNL vigenti avvengono - normalmente - al di fuori dell'orario di lavoro. Ove ciò non sia possibile sarà comunque garantito - attraverso le relazioni sindacali previste dai rispettivi contratti collettivi - l'espletamento del loro mandato, attivando procedure e modalità idonee a tal fine".



## Ministero per i Beni e le Attività Culturali

Direzione generale per l'organizzazione, gli affari generali, l'innovazione, il bilancio ed il personale  
Servizio IV

In tal senso, il CCIM Mibac 2009, sul quale fu acquisito il parere favorevole di codesto Dipartimento con nota prot.n. 42871 del 12 ottobre 2009 (all.3), - e prima ancora il CCIM Mibac del 2007 - prevede, all'articolo 8, comma 7, che "i dirigenti sindacali componenti le delegazioni trattanti ed i rappresentanti delle RSU, in deroga all'articolo 10, comma 3, del CCNQ del 7 agosto 1998, vengono considerati in attività di servizio, garantendosi comunque l'esercizio delle libertà sindacali".

Alla luce di quanto sopra esposto e di quanto stabilito in via pattizia tra questa Amministrazione e le OO.SS., si chiede di conoscere il parere di codesto Dipartimento in merito all'applicazione delle disposizioni contrattuali in argomento.


IL DIRETTORE GENERALE  
dott. Mario Guarany



Presidenza del Consiglio dei Ministri

DIPARTIMENTO DELLA FUNZIONE PUBBLICA  
Ufficio Relazioni Sindacali  
Servizio Contrattazione Collettiva


Presidenza del Consiglio dei Ministri  
DFP 0020585 P-4.17.1.12  
del 06/05/2013



7838923

A. EP. 2  
ALLEGATO 2

1-09  
10/05



Al Ministero per i Beni e le Attività Culturali  
Direzione Generale per l'organizzazione, gli  
affari generali, l'innovazione, il bilancio ed il  
personale  
Servizio IV- Ufficio Relazioni sindacali  
Via del Collegio Romano 27  
00186 R O M A

OGGETTO: Nota Ministero per i Beni e le Attività Culturali del 26/04/2013, prot. n. 15707 - riunioni e trattative sindacali.

In relazione alla nota di cui all'oggetto, con cui codesta Amministrazione chiede chiarimenti in merito all'applicazione dell'articolo 8, comma 7, del Contratto integrativo di Ministero sottoscritto il 21/10/2009, si richiama quanto previsto dall'articolo 40, comma 3-*quinquies*, del decreto legislativo 30/03/2001, n. 165, nuovo testo, così come già illustrato con propria nota del 26/03/2013, prot. n. 14428. Ai sensi di tali disposizioni ogni contratto integrativo, a pena di nullità, non può derogare quanto previsto dalle disposizioni contrattuali di rango superiore.

Pertanto, le riunioni e le trattative con cui sono assicurati i vari livelli di relazioni sindacali nelle materie previste dalla normativa legislativa e contrattuale vigente, dovranno avvenire normalmente fuori dall'orario di lavoro. Ove ciò non sia possibile, sarà comunque garantito – **per salvaguardare l'esercizio delle libertà sindacali** - l'espletamento del mandato attraverso l'istituto del permesso sindacale, nei limiti dell'apposito monte ore nel cui ambito l'attività è **equiparata a tutti gli effetti al servizio** prestato, come previsto dallo stesso Contratto Collettivo Nazionale Quadro del 7/08/1998 (art. 10, commi 3 e 4).

Si rileva, infine, che il contratto integrativo a cui si fa riferimento è stato sottoscritto definitivamente da codesta Amministrazione il 21/10/2009, anteriormente al varo del d.lgs. n. 150 del 2009. Conseguentemente, il controllo del citato contratto integrativo è stato effettuato da questo Dipartimento e da quello della Ragioneria Generale ai sensi della normativa allora vigente (articolo 20, comma 1, lettera e), della legge n. 488/1999. Il citato contratto integrativo del 2009 deve intendersi, pertanto, sottoposto all'applicazione del comma 2 dell'articolo 65 del medesimo decreto n. 150 del 2009.

IL DIRETTORE DELL'UFFICIO  
Eugenio Gallozer